



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, Luigi MARINO, MASTRANGELI, RUTA, BARANI, BONFRISCO, COMPAGNA, COMPAGNONE, D’ANNA, DI GIACOMO, FUCKSIA, SCAVONE e LIUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2014

Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie

ONOREVOLI SENATORI. – Piuttosto che eliminare il Senato, il cui regolamento ha già da tempo recepito le istanze di governabilità del Paese, consentendo di gestire i lavori in modo assai meno conflittuale di quello della Camera, è preferibile convogliare le opportune istanze di risparmio della spesa pubblica, semplificazione dei processi decisionali e revisione del parlamentarismo in direzione della soppressione della Camera bassa, a composizione maggiore e quindi più ipertrofica ed ingestibile.

Anche sotto il profilo del rapporto numerico tra parlamentare e popolazione, l'attuale 1 a 188.867 del senatore è assai più vicino agli *standard* esteri dell'1 a 96.232 del deputato italiano: per il *Bundestag* tedesco il rapporto è 1 a 131.433, per l'*Assemblée nationale* francese è 1 a 112.782, per il *Congreso de los diputados* spagnolo è 1 a 131.865; in Giappone un deputato rappresenta 177.230 elettori, negli Stati Uniti d'America il rapporto è 1 a 570.694. Inoltre, nella proposta che qui si avanza, verrebbero meno i senatori a vita e di diritto, che alterano la natura pienamente elettiva del Senato, rendendolo appieno espressione della sovranità popolare e quindi legittimato ad intrattenere in via esclusiva il rapporto fiduciario con il Governo.

Più in generale, si recepisce l'istanza per il risparmio di un miliardo di euro dagli organi costituzionali, lanciata dal nuovo segretario del Partito democratico, fondandola su basi meno precarie: si prescrive infatti che i costi degli organi costituzionali non potranno superare una quota del bilancio dello Stato che sia pari o inferiore allo 0,1 per cento, con ciò riducendone il costo a 528 milioni di euro, cioè ai due quinti dell'at-

tuale (Camera, Senato, Corte costituzionale e Consiglio superiore della magistratura oggi incidono per 1,8 miliardi di euro annui).

Si incide inoltre su un fattore moltiplicativo della spesa, cioè la loro sottrazione alla giurisdizione contabile della Corte dei conti, scardinando il feticcio secondo cui le amministrazioni pubbliche serventi gli organi costituzionali non sarebbero sottoposte al normale regime giuridico di tutte le altre Amministrazioni centrali dello Stato, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Come documentato da puntuali iniziative di ricognizione degli effetti del dogma dell'autodichia (cfr. la URL (<http://autodichia.blogspot.it>)), curata dagli autori di un testo fondamentale sul tema), l'articolo 64 della Costituzione è stato impropriamente invocato, finora, per conseguire una sostanziale sottrazione alla legge – e quindi ai suoi controlli, anche in riferimento alla correttezza della spesa – dell'operato amministrativo degli organi assembleari elettivi, con ciò gravando seriamente il sistema di una serie di conseguenze indotte che hanno seriamente pregiudicato l'autorevolezza della politica. Una chiarificazione della norma – atta a precisare che il potere dei regolamenti parlamentari è legittimamente esercitato solo in funzione dei procedimenti legislativo, di indirizzo e di controllo – quindi si impone, prima che a disporlo sia il giudice nella vicenda processuale di cui all'ordinanza delle sezioni unite civili della Corte di cassazione n. 10400 del 2013.

Il divieto di emolumenti aggiuntivi dei consiglieri regionali si applicherà a quelli

che, nel quadro delineato con il presente disegno di legge costituzionale, saranno coinvolti nella funzione di rappresentanza delle istanze locali prevista nell'organo che sostituirà il CNEL. Infatti, l'occasione è colta per attribuire al nuovo organo ausiliario - denominato Consiglio nazionale delle autonomie - una composizione più snella dell'attuale ed una posizione di seconda linea nel procedimento normativo. Oltre alla partecipazione col Senato nell'elezione del Capo dello Stato, di parte del Consiglio superiore della magistratura e dei giudici costituzionali, il nuovo Consiglio gestirà in proprio la fase consultiva sulle nomine pubbliche, quella di controllo sulle pubbliche amministrazioni e quella sulle norme secondarie; in proposito, assorbirà tutte le competenze delle sedi di concertazione Stato-regioni e Stato-autonomie locali che, attualmente, sono espressione dei soli Esecutivi.

La conseguenza non potrà che essere una maggiore valorizzazione dell'autonomia locale nel procedimento di alta amministrazione che - in luogo delle sempre incomplete elencazioni di materie succedutesi in un travagliato sessantennio - sarà identificato in virtù della casistica offerta dalla molteplice legislazione che attualmente contempla un ruolo per le citate Conferenze sede di concertazione. Quanto alla composizione, si attinge all'attuale metodo di selezione dei delegati regionali di cui all'articolo 83 della Costituzione, integrandoli con i rappresentanti dei comuni intorno ai quali sono costituite aree metropolitane e con gli unici componenti elettivi, quelli della circoscrizione Estero: il vincolo, per tutti i designati di secondo grado, è però che non vi siano emolumenti aggiuntivi rispetto alla carica di provenienza.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

CAPO I

Art. 1.

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. – Il Parlamento è costituito dal Senato della Repubblica, eletto a suffragio universale e diretto.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il ventunesimo anno di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2. All'articolo 50 della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «al Senato della Repubblica».

Art. 2.

1. Gli articoli 56, 57, 58 e 59 della Costituzione sono abrogati.

Art. 3.

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. - Il Senato della Repubblica è eletto per cinque anni.

La durata del Senato non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

2. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. - L'elezione del nuovo Senato ha luogo entro settanta giorni dalla fine del precedente.

La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

Finché non sia riunito il nuovo Senato sono prorogati i poteri del precedente».

3. All'articolo 62 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «Le Camere si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato della Repubblica si riunisce»;

b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera può essere convocata» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato della Repubblica può essere convocato»;

c) il terzo comma è abrogato.

4. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 63. - Il Senato della Repubblica elegge tra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato».

5. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 64. - Il Senato della Repubblica adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia il Senato può deliberare di adunarsi in seduta segreta, purché all'atto della deliberazione sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Senato non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o il regolamento prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte del Senato, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Il regolamento del Senato disciplina il procedimento legislativo, quello di indirizzo politico nonché le funzioni di ispezione e controllo nei confronti del Governo, nell'ambito di quanto previsto dalla Costituzione. Il regolamento garantisce i diritti delle opposizioni nella formazione dell'ordine del giorno e in ogni altro momento dell'attività parlamentare».

6. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 65. - La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore».

7. All'articolo 66 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato della Repubblica esercita l'unica funzione giurisdizionale di sua spettanza quando»;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«La legge disciplina, in caso di soccombenza dell'interessato o di perdurante inerzia del Senato nell'esercizio della funzione giurisdizionale, il diritto di ricorso dell'interessato alla Corte costituzionale».

8. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: «del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato della Repubblica».

9. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68. - I senatori non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione del Senato della Repubblica, nessun senatore può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i senatori ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».

10. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. - I membri del Senato della Repubblica ricevono una indennità stabilita dalla legge, comprensiva di una diaria collegata alla certificazione della presenza ai lavori dell'Assemblea e degli altri organi del Senato.

La carica di senatore non dà luogo a trattamenti previdenziali o assistenziali; una quota dell'indennità può essere accantonata, su richiesta, per la stipula di una rendita vitalizia per il periodo successivo al mandato, senza il concorso di ulteriori finanziamenti pubblici.

La legge determina i casi in cui la titolarità di un interesse economico, pubblico o privato, sia tale da poter condizionare, o da apparire di poter condizionare, l'esercizio della funzione pubblica rappresentativa dei membri del Senato.

La medesima legge reca la disciplina per la prevenzione e la cessazione del relativo conflitto d'interesse, e in particolare:

a) prevede il divieto di assumere o conservare determinate altre cariche, uffici o impieghi pubblici o privati;

b) introduce disposizioni in deroga alla procedura di accertamento dei titoli di ammissione e delle cause di decadenza dei senatori;

c) prevede la possibilità di cumulo esclusivamente tra la funzione di membro del Parlamento e le cariche di Ministro, vice-Ministro o Sottosegretario di Stato, fermo comunque l'obbligo di percepire un solo emolumento».

11. All'articolo 121 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Ai componenti dei Consigli regionali si applicano le disposizioni in materia di indennità e di trattamenti previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 69».

12. La rubrica della sezione I del titolo I della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Il Senato della Repubblica».

CAPO II

Art. 4.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata dal Senato della Repubblica e dalle Regioni, secondo il riparto delle materie e nei limiti di cui all'articolo 117».

2. All'articolo 71, primo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato della Repubblica».

Art. 5.

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72. - Ogni disegno di legge, presentato al Senato della Repubblica, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato solo da una Commissione o da una Commissione e poi dall'Assemblea.

I disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi sono sempre esaminati da una Commissione e poi dall'Assemblea del Senato, che li approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e per quelli di iniziativa del Governo nonché le forme per l'esame di quelli deferiti per l'approvazione alle Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Quando lo richiedono il Governo, o un decimo dei componenti del Senato o un quinto della Commissione, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea del Senato per la discussione e la votazione, o anche per l'approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto».

2. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere, ciascuna» sono sostituite dalle seguenti: «Se il Senato della Repubblica,» e la parola: «dichiarano» è sostituita dalla seguente: «dichiara».

3. All'articolo 74 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «al Senato della Repubblica»;

b) al secondo comma, le parole: «Se le Camere approvano» sono sostituite dalle se-

guenti: «Se il Senato della Repubblica approva».

Art. 6.

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 75. - È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando la richiesta è sottoscritta da almeno cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi elettorali, tributarie e di bilancio, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di amnistia e di indulto; non è ammesso altresì il *referendum* per l'abrogazione di leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato.

La proposta sottoposta a *referendum* deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. A tale fine, la legge che determina le modalità di attuazione del *referendum* stabilisce i criteri di formulazione delle richieste, fissandone i limiti e le condizioni.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini che sono elettori del Senato.

La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

Art. 7.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - Il Governo non può, senza delegazione del Senato della Repubblica, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

In casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo può adottare, sotto la sua

responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, contenenti misure di immediata attuazione per situazioni specifiche ed omogenee. I provvedimenti sono presentati, il giorno stesso della loro pubblicazione, per la conversione al Senato della Repubblica che, anche se sciolto, è appositamente convocato e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Il Senato della Repubblica può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, con decreti aventi forza di legge, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti, nonché adottare disposizioni di delega legislativa o per l'attribuzione di poteri regolamentari».

2. All'articolo 78 della Costituzione, le parole: «Le Camere deliberano» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato della Repubblica delibera» e la parola: «conferiscono» è sostituita dalla seguente: «conferisce».

Art. 8.

1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato della Repubblica».

2. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato della Repubblica autorizza».

3. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato della Repubblica» e le parole: «rispettivi componenti» sono sostituite dalle seguenti: «suoi componenti»;

b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite

dalle seguenti: «Il Senato della Repubblica ogni anno approva»;

c) al sesto comma, le parole: «componenti di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «componenti del Senato della Repubblica»;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma.

«Il bilancio degli organi costituzionali rientra in un unico aggregato contabile, che non può superare in valore delle uscite lo 0,1 per cento delle uscite previste dal complessivo bilancio dello Stato».

4. All'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) l'istituzione presso il Senato della Repubblica di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi del rapporto tra gli andamenti di finanza pubblica ed i costi del Senato della Repubblica, della Presidenza della Repubblica, del Consiglio nazionale delle autonomie, del Consiglio superiore della magistratura e della Corte costituzionale, allo scopo di verificare l'osservanza della regola di bilancio di cui all'articolo 81, settimo comma, della Costituzione. È fatta salva la competenza della Corte dei conti in materia di parificazione dei bilanci degli organi costituzionali e di responsabilità dei relativi agenti contabili, purché le relative funzioni siano svolte da colleghi composti esclusivamente da magistrati assunti per concorso».

Art. 9.

1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 82. - Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato procede comunque all'inchiesta quando la proposta è sottoscritta da un quinto dei suoi componenti.

Per lo svolgimento dell'inchiesta il Senato nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Il Senato può acquisire, secondo le modalità stabilite dal suo regolamento, atti, documenti o informazioni, con i soli limiti derivanti dalla legge penale».

CAPO III

Art. 10.

1. All'articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri» sono sostituite dalle seguenti: «dal Collegio costituito dal Senato della Repubblica e dal Consiglio nazionale delle autonomie in seduta comune»;

b) il secondo comma è abrogato.

2. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente del Senato della Repubblica convoca in seduta comune il Collegio di cui all'articolo 83 primo comma, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se il Senato della Repubblica è sciolto, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione del nuovo Senato. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

3. All'articolo 86, secondo comma, le parole: «della Camera dei deputati» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «del Senato della Repubblica», le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «il Senato è sciolto» e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua».

4. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «al Senato della Repubblica»;

b) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del nuovo Senato della Repubblica»;

c) al quarto comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «al Senato della Repubblica»;

d) all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato della Repubblica»;

e) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dal Senato della Repubblica».

5. All'articolo 88, primo comma, della Costituzione, le parole da: «sentiti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sentito il suo Presidente, sciogliere il Senato della Repubblica».

6. All'articolo 90, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «Collegio di cui all'articolo 83, primo comma».

7. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: «Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «Collegio di cui all'articolo, 83 primo comma».

CAPO IV

Art. 11.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. - Il Governo deve avere la fiducia del Senato della Repubblica.

Il Senato accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri si presenta al Senato della Repubblica per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario del Senato della Repubblica su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, deve contenere l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

2. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «previa autorizzazione del Senato della Repubblica».

3. All'articolo 98, secondo comma, della Costituzione, le parole: «membri del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «membri del Senato della Repubblica».

CAPO V

Art. 12.

1. L'articolo 99 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 99. - Il Consiglio nazionale delle autonomie è composto da:

a) tre delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato;

b) un delegato per ogni Città metropolitana, designato dal Consiglio comunale del capoluogo tra i propri componenti;

c) dodici membri eletti nella circoscrizione Estero.

Ai componenti del Consiglio delegati dalle Regioni e dalle Città metropolitane non è corrisposta alcuna indennità, sotto qualsiasi forma, aggiuntiva rispetto a quella loro spettante per la carica di provenienza.

Il Consiglio esercita la funzione legislativa con riferimento alle leggi di revisione della Costituzione e alle altre leggi costituzionali, con le procedure e le modalità indicate all'articolo 138.

Il Consiglio è organo di consulenza del Senato e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite con legge costituzionale. In ogni caso, esprime parere sulle nomine dei dirigenti generali dell'amministrazione dello Stato, dei generali di corpo d'armata e degli ambasciatori».

2. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio nazionale delle autonomie».

3. È disciplinato con legge il trasferimento al Consiglio nazionale delle autonomie delle competenze:

a) della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 27 gennaio 1997, e disciplinata dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dalla legge 5 giugno 2003, n. 131;

c) della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. In tutti i casi in cui la normativa vigente prevede il raggiungimento di un'intesa presso una delle Conferenze di cui al comma 3, la legge di cui al medesimo comma dispone che il Consiglio nazionale delle autonomie esprima un parere vincolante che, ove reso entro il termine di legge, inibisce la promulgazione di disposizioni normative e di atti non normativi non conformi.

5. In tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l'espressione di un parere da parte di una delle Conferenze di cui la normativa vigente al comma 3, dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale tale parere è espresso dalla Commissione che il regolamento del Consiglio nazionale delle autonomie individua come competente per materia. Se il parere è relativo ad uno schema di decreto legislativo, il Consiglio nazionale delle autonomie lo trasmette, oltre che al Governo, alla competente Commissione del Senato della Repubblica; se tale Commissione delibera di associarsi al parere espresso dal Consiglio nazionale delle autonomie, il parere è vincolante ai sensi del comma 4.

Art. 13.

1. All'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Riferisce direttamente al Senato della Repubblica ed al Consiglio nazionale delle autonomie sul risultato del riscontro eseguito, comprensivo di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e della valutazione sull'osservanza delle regole di bilancio».

CAPO VI

Art. 14.

1. All'articolo 104 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, le parole: «dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «dal Collegio di cui all'articolo 83, primo comma»;

b) al quinto comma, le parole: «designati dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «designati dal Collegio di cui all'articolo 83, primo comma»;

c) al settimo comma, le parole: «del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato della Repubblica».

2. All'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, le parole: «approvata dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «approvata dal Senato della Repubblica».

3. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «al Senato della Repubblica».

4. All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «al Senato della Repubblica».

5. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «dal Collegio di cui all'articolo 83, primo comma,»;

b) al sesto comma, le parole: «membro del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «membro del Senato della Repubblica»;

c) al settimo comma, le parole: «il Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «il Collegio di cui all'articolo 83, primo comma,».

6. All'articolo 136, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «al Senato della Repubblica».

7. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «dal Senato della Repubblica e dal Consiglio nazionale delle autonomie»; e le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato della Repubblica e del Consiglio nazionale delle autonomie»;

b) al secondo comma, le parole: «membri di una Camera» sono sostituite dalle seguenti: «membri del Senato della Repubblica»;

c) al terzo comma, le parole: «da ciascuna delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dal Senato della Repubblica e dal Consiglio nazionale delle autonomie» e le parole: «dei suoi componenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei rispettivi componenti».

